

(N. 899)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(SCELBA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GAVA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GENNAIO 1955

Istituzione del Ministero del turismo, dello spettacolo e dello sport.

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge intende dare assetto ad alcuni servizi, che nel dopoguerra sono stati affidati alla competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, pur non rientrando, per la loro particolare natura, nelle sue finalità.

L'esperienza di questi ultimi anni suggerisce la opportunità di liberare la Presidenza del Consiglio da oneri e mansioni non pertinenti alle sue peculiari funzioni e che d'altra parte non potrebbero essere convenientemente assolti da altri Ministeri.

È apparsa quindi la necessità di creare un organismo unitario, che comprenda quelle attività che nella vita moderna vanno sempre più assumendo importanti proporzioni sia dal lato spirituale, artistico e spettacolare, che da quello economico e finanziario.

Spettacolo, turismo e sport presentano connessioni, intrecci, affinità intime con componenti di così rilevante importanza etica ed economica, che lo Stato non può più oltre re-

stare indifferente di fronte alla esigenza di coordinare, nell'ambito di un unico Ministero, organi amministrativi, il cui disarticolato funzionamento non risponde, oltre tutto, ai criteri di economicità di una sana azione amministrativa.

È evidente l'importanza del turismo come fenomeno economico e come strumento di cura, di riposo e di cultura, nonchè per l'attrazione dei forestieri e l'aumento dell'apporto monetario, non meno che per l'elevazione intellettuale e sociale di tutto il popolo italiano.

Appare, quindi, chiara la necessità di collegarlo con i mezzi più idonei a favorirne lo sviluppo, tra i quali le attività ricreative popolari e quelle giovanili e sportive.

D'altra parte, l'incremento del turismo straniero in Italia, offre prospettive lusinghiere che potranno accrescersi e consolidarsi, se si sapranno creare nuovi e più vasti richiami attraverso un appropriato coordinamento con importanti manifestazioni spettacolari.

A queste finalità, di indirizzo e propulsione unitaria, si ispira la creazione del nuovo Organo statale, che appunto dalla materia attribuitagli, trae la denominazione di Ministero del turismo, dello spettacolo e dello sport.

Per quanto concerne i settori del turismo e dello spettacolo, il solco è già tracciato dai due organismi burocratici esistenti, il Commissariato per il turismo e la Direzione generale dello spettacolo, le cui competenze vengono trasferite al nuovo Ministero, dal quale riceveranno uno spiccato orientamento sociale.

La creazione di un grande movimento turistico di massa, che miri ad elevare lo spirito e la coscienza del popolo, che susciti in esso l'amore verso l'arte, la storia, le tradizioni del nostro Paese, che faccia conoscere a tutti le bellezze dell'Italia e le opere del lavoro, sarà il lievito più fecondo per aprire le menti a più larghi orizzonti verso la via del progresso e la formazione di una più concreta personalità del cittadino.

Quanto allo spettacolo, data la diffusione e la importante influenza formativa di esso, sarà spiegato ogni interessamento per il suo sviluppo e per facilitare le attività di quanti ne traggono lavoro, compresi gli artisti e gli uomini di pensiero.

Circa il settore sportivo e quello della ricreazione popolare e della gioventù, il nuovo Ministero non trova organi funzionalmente costituiti nell'attuale ordinamento statale.

Si tratta quindi di far luogo ad un nuovo ramo della Amministrazione che, è bene avvertire subito, non intende minimamente monopolizzare, in un sistema autoritario e dirigista, l'esercizio delle attività sportive, giovanili e ricreative, ma in linea con i principi democratici, lascerà, nell'ambito della legge, libertà di iniziativa a tutte le organizzazioni che agiscono nei predetti settori, affiancandone anzi gli sforzi e preparando i presupposti per una più vasta diffusione dello sport e della ricreazione popolare e giovanile.

Sarà incoraggiato con ogni mezzo lo sviluppo dello sport dilettantistico e di massa, in modo che esso costituisca la vera palestra per la formazione fisica e morale degli Italiani, al di fuori di ogni speculazione spettacolare, e saranno predisposti i mezzi più idonei per-

chè questa esigenza della vita moderna, apportatrice di gioia, di serenità e di comprensione reciproca giunga sin nelle più lontane e diseredate località, fra la gente di ogni ceto e condizione sociale.

Sarà principalmente a favore dei piccoli e medi sodalizi sportivi, che si indirizzeranno le cure del nuovo Dicastero, perchè essi appunto costituiscono il sano e generoso vivaio dello sport nazionale: sarà offerta loro la possibilità di diffondersi e di svilupparsi, beneficiando di provvidenze dirette a creare campi sportivi, palestre, piscine, ecc., ed a formare dirigenti ed istruttori capaci.

I principali strumenti di cui il nuovo Ministero si avvarrà per il raggiungimento di tali fini, saranno le organizzazioni nazionali sportive, ricreative e giovanili, attualmente soggette alla vigilanza e tutela della Presidenza del Consiglio dei ministri, quali il Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.), il Commissariato della Gioventù italiana (G.I.) e l'Ente nazionale assistenza lavoratori (E.N.A.L.) che, come previsto dal presente disegno di legge, passeranno sotto la vigilanza e tutela del nuovo Ministero.

Queste organizzazioni, beninteso, non perderanno la loro autonomia amministrativa, ma, conservando la loro personalità giuridica, continueranno a funzionare nell'ambito del costituendo Dicastero.

Per il Commissariato della gioventù italiana che, come è noto, versa in difficile situazione finanziaria ed il cui ordinamento statutario è ancora quello dell'epoca prebellica, sarà in sede opportuna e con la necessaria sollecitudine studiata ed attuata una idonea riforma, che valga a porre l'organizzazione in condizione di un valido funzionamento secondo le odierne esigenze.

Analoghe cure saranno portate al risanamento finanziario e funzionale dell'E.N.A.L.

Il disegno di legge prevede all'articolo 1 la istituzione del Ministero del turismo, dello spettacolo e dello sport, ed all'articolo 2 il trasferimento alle sue dipendenze dei servizi attualmente disimpegnati dal Commissariato per il turismo e dalla Direzione generale dello spettacolo, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Sono altresì trasferite al nuovo Ministero le attribuzioni della Presidenza stessa nei riguardi del C.O.N.I., dell'E.N.A.L. e della Gioventù italiana, nonchè la funzione di coordinamento generale nel campo delle attività sportive, della ricreazione popolare e giovanile.

L'articolo 3 riguarda le Direzioni generali del nuovo Ministero. Vengono istituite tre Direzioni generali.

La prima, che, si denomina « Direzione generale degli affari generali e del personale », risponde ad una imprescindibile esigenza organizzativa comune ad ogni Ministero.

La seconda Direzione generale è quella del turismo: con la sua istituzione viene naturalmente ad essere soppresso il Commissariato per il turismo.

Giova osservare, in proposito, che con tale provvedimento non si tende a comprimere e declassare l'attuale ordinamento delle attività turistiche, giacchè dalla costituzione del nuovo Ministero il turismo riceverà anzi l'indubbio beneficio di far valere più efficacemente le sue esigenze in sede politica attraverso le autorità di un componente del Collegio governativo, e la possibilità di indirizzare più proficuamente le sue iniziative, in collegamento con quelle spettacolari e della ricreazione.

La terza Direzione generale è quella dello spettacolo, alla quale vengono attribuite le stesse competenze disimpegnate dalla omonima Direzione generale, attualmente alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il quadro dell'organizzazione centrale è completato da un autonomo « Servizio per le attività sportive e ricreative », il quale, oltre alla specifica funzione di vigilanza sul C.O.N.I., sull'E.N.A.L. e sulla Gioventù italiana attenderà — nei limiti e con i criteri sopra illustrati — al coordinamento generale nel campo delle attività sportive, della ricreazione popolare e giovanile.

Lo stesso articolo 3 prevede, inoltre, la istituzione presso il nuovo Ministero, della Ragioneria centrale dipendente da quello del tesoro.

Con norme regolamentari sarà provveduto alla ripartizione delle Direzioni generali in Divisioni ed alla delimitazione delle rispettive

competenze, nonchè alla organizzazione di un apposito Ufficio, per assicurare il coordinamento, la speditezza, la riduzione dei costi e l'efficienza dell'azione amministrativa.

Quest'ultimo Ufficio costituisce una innovazione molto importante nel nostro ordinamento burocratico.

In molti Paesi che hanno già razionalizzato la funzionalità dei propri servizi, uffici del genere si sono dimostrati di grande utilità, ai fini di una maggiore efficienza dell'azione amministrativa e della riduzione dei costi. Sembra opportuno, quindi, che un tale ufficio venga istituito nel nuovo Ministero, le cui finalità esigono peraltro una amministrazione snella e semplice, capace non solo di seguire, ma di stimolare le iniziative dei privati, che nel settore dello spettacolo, del turismo e dello sport sono particolarmente numerose.

Le attribuzioni dell'ufficio potranno comprendere anche corsi di addestramento e di perfezionamento del personale, studi per la individuazione di nuovi metodi di lavoro, per la archiviazione con microfilms, per attrezzature razionali di locali, ed ogni altra utile innovazione, diretta ad ottenere un più spedito ed efficace funzionamento dei servizi.

L'articolo 4 riguarda il trasferimento al Ministero del turismo, dello spettacolo e dello sport dei ruoli organici del personale di cui alle tabelle A e B annesse al decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274, e l'inquadramento del personale appartenente ai predetti ruoli in quelli da istituirsi per il nuovo Ministero.

L'articolo 5 prevede la delega al Governo per la formazione dei ruoli organici.

Si ritiene più opportuno provvedere a tale delicata esigenza a mezzo di norme delegate, trattandosi di materia squisitamente tecnica.

La istituzione dei predetti ruoli organici dovrà essere informata al criterio di una concreta ed efficiente rispondenza dei quadri del personale alle esigenze funzionali del Ministero di nuova istituzione; e dovrà naturalmente tener conto anche del personale che rimarrà comandato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 6, per attendere ai compiti del Servizio informazioni e dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica, in modo da garantire pie-

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

namente le concrete necessità funzionali anche di queste importanti branche di attività.

Ovviamente, l'inquadramento negli istituendi ruoli dovrà assicurare al personale la conservazione delle anzianità di ruolo e di grado.

Lo stesso articolo stabilisce, che per il conferimento dei posti nei gradi iniziali che risultassero disponibili dopo l'inquadramento suddetto, potranno essere indetti, una volta tanto, concorsi riservati al personale dei ruoli organici, dei ruoli speciali transitori e non di ruolo, appartenenti alle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

L'articolo 6 riguarda il Servizio delle informazioni e l'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica, istituiti dal decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274, che non vengono a far parte del nuovo Ministero, ma continuano a rimanere presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, sino a quando non sarà provveduto con legge al loro definitivo ordinamento.

Ad evitare però che con la soppressione dei ruoli, di cui al decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274, e la contemporanea istituzione di quelli del nuovo Ministero, il personale ad-

detto al Servizio delle informazioni ed all'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica rimanga senza sistemazione organica, l'articolo 6 prevede che il personale in parola venga inquadrato nei ruoli del Ministero del turismo, dello spettacolo e dello sport, continuando a prestare la sua opera, nella posizione di comando, presso il Servizio e l'Ufficio suddetti, sino a quando non sarà dato ad essi un definitivo assetto.

Limitatamente a detto periodo, al Consiglio di amministrazione del nuovo Ministero — la cui composizione è regolata dall'articolo 7 — parteciperanno anche i capi del Servizio informazioni e dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica, e ciò allo scopo di dare ogni garanzia agli interessi di carriera del personale comandato presso i suddetti Uffici.

La costituzione del Ministero del turismo, dello spettacolo e dello sport corrisponde ad un'esigenza profondamente sentita dal Paese. Il nuovo Dicastero costituirà uno strumento idoneo per la elevazione morale, spirituale e fisica del popolo italiano.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È istituito il Ministero del turismo, dello spettacolo e dello sport.

Art. 2.

Il Commissariato per il turismo e la Direzione generale dello spettacolo istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con l'articolo 1 del decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274, ratificato dalla legge 15 novembre 1952, n. 1792, sono soppressi e le relative attribuzioni sono devolute al Ministero del turismo, dello spettacolo e dello sport.

Al predetto Ministero sono inoltre devolute le attribuzioni spettanti alla Presidenza del Consiglio dei ministri nei riguardi del C.O.N.I., dell'E.N.A.L. e della G.I., nonché la funzione di coordinamento generale nel campo delle attività sportive, della ricreazione popolare e giovanile.

Art. 3.

Presso il Ministero del turismo, dello spettacolo e dello sport sono istituite:

- 1° la Direzione generale degli affari generali e del personale;
- 2° la Direzione generale del turismo;
- 3° la Direzione generale dello spettacolo;
- 4° il Servizio per le attività sportive e ricreative.

È altresì istituita presso il Ministero predetto la Ragioneria centrale dipendente dal Ministero del tesoro.

Con norme regolamentari sarà provveduto alla ripartizione delle Direzioni generali in Divisioni e alla delimitazione delle rispettive competenze, nonché all'organizzazione di un apposito ufficio per assicurare il coordinamento, la speditezza, la riduzione dei costi e l'efficienza dell'azione amministrativa.

Art. 4.

I ruoli organici del personale di cui alle tabelle A e B annesse al decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274, ratificato con legge 15 novembre 1952, n. 1792, sono trasferiti al Ministero del turismo, dello spettacolo e dello sport.

Il personale appartenente ai detti ruoli sarà inquadrato nei ruoli organici da istituirsi ai sensi dell'articolo 5 della presente legge. Con la istituzione di tali ruoli saranno soppressi quelli indicati nel precedente comma.

Art. 5.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il turismo, lo spettacolo e lo sport, di concerto con il Ministro per il tesoro, le norme necessarie per la istituzione dei ruoli organici, in relazione alle effettive esigenze dei servizi previsti dal precedente articolo 3, tenendo conto anche del personale che dovrà essere comandato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 6, comma secondo, della presente legge e delle assegnazioni di personale di ruolo che saranno disposte per il Ministero del turismo, dello spettacolo e dello sport in applicazione della legge 29 aprile 1953, n. 430. Con lo stesso provvedimento saranno emanate le norme occorrenti per la prima attuazione dei ruoli organici e per la disciplina dei comandi, nonché per l'inquadramento del personale, con assegnazione a gruppo ed a grado pari a quelli annessi alla posizione gerarchica da esso rivestita e con l'anzianità di ruolo e di grado già maturata.

Per il conferimento dei posti nei gradi iniziali, che risultino disponibili dopo l'inquadramento anzidetto, potranno essere indetti una volta tanto concorsi riservati al personale dei ruoli organici, dei ruoli speciali transitori e non di ruolo appartenente alle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

Art. 6.

Il Servizio delle informazioni e l'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica, istituiti dal decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274, rimangono presso la Presidenza del Consiglio dei ministri fino a quando non sarà provveduto con legge al loro definitivo ordinamento.

Durante tale periodo alle esigenze dei servizi si provvede con personale comandato dal Ministero del turismo, dello spettacolo e dello sport; ed al Consiglio di amministrazione del Ministero predetto partecipano i capi del Servizio e dell'Ufficio di cui al precedente comma.

Art. 7.

Presso il Ministero è costituito un Consiglio di amministrazione, presieduto dal Ministro o, per sua delega, dal Sottosegretario di

Stato, e composto dai Direttori generali e dal capo del Servizio per le attività sportive e ricreative.

Art. 8.

Per le spese necessarie al funzionamento del Ministero del turismo, dello spettacolo e dello sport ed al conseguimento delle relative finalità istituzionali, fino all'approvazione del relativo bilancio, sarà provveduto con gli stanziamenti recati dallo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, alle sottorubriche « Servizi spettacolo, informazioni e proprietà intellettuale » e « Commissariato per il turismo », esclusi quelli da destinare ai Servizi di cui all'articolo 6 della presente legge, i quali — con decreti del Ministro per il tesoro — saranno trasferiti ad altra apposita sottorubrica dello stesso stato di previsione.